

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 036 DEL 02.02.2015

OGGETTO: INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEL REGIME TRANSITORIO DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ISEE DI CUI AL DPCM 159/2013 PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE. - ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilaquindici il due del mese di febbraio alle ore 15,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO		X
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEL REGIME TRANSITORIO DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ISEE DI CUI AL DPCM 159/2013 PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE. - ATTO DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- a partire dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo ISEE ovvero lo strumento di rilevazione dello stato economico e sociale dei nuclei familiari, indispensabile per l'erogazione di qualsiasi prestazione sociale agevolata;
- l'ISEE è l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari per regolare l'accesso alle prestazioni (in moneta e in servizi) sociali e socio-sanitarie erogate dai diversi livelli di governo e viene utilizzato ai fini dell'applicazione di tariffe differenziate in relazione alla condizione economica oppure per la fissazione di soglie oltre le quali non è ammesso l'accesso alla prestazione;
- l'ISEE tiene conto di una serie di indicatori per la sua determinazione che sono, l'indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP), calcolato come somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare dei singoli componenti del nucleo familiare, l'indicatore della Situazione Reddittuale (ISR) calcolato come somma sempre dei redditi e delle spese e infine l'indicatore della Situazione Economica (ISE) che si ha sommando l'ISR + il 20% ISP;
- gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, per caratterizzare, in autonomia, le loro politiche sociali, di conseguenza, l'ISEE rappresenta solo un misuratore della condizione delle famiglie, mentre la determinazione delle soglie per l'accesso alle prestazioni o la compartecipazione ai costi resta di competenza dell'ente erogatore;
- ai fini dell'applicazione del nuovo ISEE, gli enti erogatori dovranno adeguare i regolamenti con l'individuazione delle nuove soglie per tenere conto delle variazioni intervenute nell'indicatore;

Dato atto:

- che non esisterà più un solo ISEE valido per tutte le prestazioni, ma è prevista una pluralità di indicatori specifici per le diverse applicazioni:
 - ⇒ ISEE Standard o ordinario: valido per la generalità delle prestazioni sociali agevolate;
 - ⇒ ISEE Università: per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario;
 - ⇒ ISEE Sociosanitario: per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti;
 - ⇒ ISEE Sociosanitario - residenze: tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali;

- ⇒ ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi: per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi;
- ⇒ ISEE Corrente: consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, ad esempio a seguito di risoluzione del rapporto o sospensione dell'attività lavorativa, si potrà aggiornare l'ISEE senza aspettare periodi più lunghi come da precedente normativa
- che a partire dal 1° gennaio 2015 solo la richiesta di nuove prestazioni dovrà essere fatta con il nuovo ISEE mentre nulla cambierà per le prestazioni già in atto;
- che in attesa di mettere a sistema i nuovi modelli operativi, l'INPS ha fornito le prime indicazioni operative del nuovo Indicatore di situazione economica equivalente emanando la circolare n. 171 del 2014, precisando che il calcolo dell'ISEE non verrà variato (sarà sempre ottenuto tra il rapporto dell'ISE e la scala di equivalenza) , e non cambierà anche il calcolo dell'ISE (indicatore di situazione economica) dato dalla somma di tutti i redditi e da una quota pari al 20 % di tutti i componenti patrimoni mobiliari ed immobiliari della famiglia;
- che il cambiamento dei criteri ISEE ed il rinnovamento del modello DSU sono stati effettuati al fine di ottenere molteplici risultati: effettuare maggiori controlli anti-furbi, differenziare il tipo di prestazione, tenere conto della situazione delle famiglie con molti figli, ridefinire i benefici in caso di variazione dello status familiare o lavorativo (perdita del posto di lavoro, nascita nuovo figlio, ecc.);

Dato atto che:

- la Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta atto n. 881 del 12/1/2015 ha individuato le linee guida per la gestione transitoria, per un periodo di mesi sei, dell'applicazione della normativa isee di cui al DPCM 159/2013
- le indicazioni regionali garantiscono:
 - ⇒ la validità alle prestazioni di carattere continuativo, di cui alla l.r. n. 1/2004, attive al 31/12/14, nonché delle nuove richieste la cui istruttoria risulti conclusa alla medesima data, utilizzando i criteri attualmente in essere;
 - ⇒ di utilizzare il nuovo ISEE solo per le richieste di nuove prestazioni; tale modalità, avente valore sperimentale e suscettibile di modificazioni o integrazioni, viene così regolamentata:
 - a) l'ISEE viene utilizzato dagli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in prima valutazione, come criterio che individua gli utenti che possono essere eleggibili alle prestazioni sociali e socio-sanitarie, tramite un valore soglia di ISEE; tali soglie non possono essere inferiori ai seguenti valori:
 - contributi economici a sostegno del reddito familiare: € 6.000,00;
 - altre prestazioni sociali e sociosanitarie: € 38.000,00;
 - b) ogni Ente Gestore regola le modalità e i tempi dell'effettivo accesso alla prestazione utilizzando i criteri già previsti nel proprio Regolamento vigente con cui ha regolato le singole prestazioni, anche con riferimento alle deliberazioni regionali in materia socio-sanitaria, criteri che verranno temporaneamente adottati come "criteri ulteriori accanto all'ISEE" secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del DPCM 159/2013.

Ritenuto che:

- il Comune, quale ente erogatore delle prestazioni sociali agevolate dovrà emanare in conformità con le disposizioni del DPCM 159/2013 e delle Linee guida regionali, gli atti normativi necessari all'erogazione stessa delle nuove prestazioni
- nel frattempo, che le prestazioni sociali agevolate già in essere al momento dell'entrata in vigore del decreto del 2013, continuano ad essere erogate secondo la normativa previgente, fino a quando il Comune non abbia emanato il nuovo regolamento previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

Dato atto che per buona parte degli utenti, in particolare quelli della ristorazione scolastica e dei nidi, le nuove regole, nonostante debbano essere elaborate con tempestività (per permettere alle famiglie di regolarsi), non saranno in vigore prima del prossimo anno scolastico;

Ritenuto tuttavia, in regime di applicazione a doppio binario, di lasciare la possibilità a coloro cui scade l'ISEE prima della fine dell'anno scolastico, di presentare i nuovi ISEE se questi risultano più convenienti, ovvero di accettare per i servizi scolastici richiesti a far data dal 1° gennaio 2015, motivati da trasferimento del nucleo a Biella, la possibilità di valutare l'ISEE presentato in altro Comune per analogo servizio, all'inizio dell'anno scolastico, se risulta più conveniente per la famiglia;

Dato atto che:

- per gli utenti dei servizi sociali, invece, il nuovo Isee avrà un impatto più rilevante per l'accesso ad una serie di servizi socio assistenziali, in considerazione del fatto che nell'indicatore della situazione reddituale si tiene conto anche di tutti i trasferimenti monetari di natura assistenziale, quindi, in linea teorica: pensioni e indennità per minorazioni civili, assegni sociali, assegni al nucleo familiari ma anche assegni di cura regionali, contributi per progetti vita indipendente e qualsiasi altro trasferimento monetario previsto dalla normativa locale;
- la nuova normativa prevede, relativamente all'inclusione o meno del *coniuge con diversa residenza* nell'Isee familiare, alcune specifiche casistiche (omologa separazione, separazione giudiziale, cessazione effetti civili matrimonio), oltre alla possibilità di rimettere all'accertamento di *un'autorità competente in materia di Servizi Sociali*, se sussistono o meno situazioni di abbandono del coniuge tale da esonerarlo dall'inclusione;

Ritenuto necessario, rispetto all'accertamento di esclusione dall'Isee da parte di *un'autorità competente in materia di servizi sociali*, fare ragionamenti condivisi, eventualmente anche con l'Ordine degli assistenti sociali, al fine di definire linee guida che orientino gli operatori nella valutazione dei casi di esonero;

Dato atto che.

- attorno all'Isee impattano risorse economiche importanti, il Comune ha l'obbligo di presidiare lo *strumento* ed in particolare in presenza di Isee pari a zero, che consente l'accesso gratuito a tutta una serie di prestazioni sociali, il Comune dovrà individuare, criteri aggiuntivi idonei a valutare la reale capacità contributiva degli utenti che richiedono le prestazioni (es. proprietà mobili registrate, abbonamenti pay tv, rinuncia a proposte lavorative, ecc);
- le fasce (come le tariffe) sono una competenza della Giunta;

- si rende necessario valutare, come risposta al nuovo ISEE , quali possano essere le fasce più convenienti per l'utenza, posto che quando si tratta di prestazioni ad una platea generalizzata (esempio i servizi scolastici) le fasce - almeno per il primo anno di entrata in vigore del nuovo ISEE – potranno restare invariate;
- occorrerà valutare, invece, un aumento della soglia di accesso alle prestazioni rivolte agli anziani, considerate le importanti modifiche intervenute con il DPCM 159/2013 rispetto all'inserimento nell'ISEE, della situazione di tutto il nucleo e non solo di quella dell'anziano beneficiario, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio;

Visto l'art 48 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di dare atto che, nelle more di predisposizione del Regolamento Isee, le prestazioni sociali agevolate a carico del Comune, continuino ad essere erogate secondo le soglie stabilite sulla base degli atti e dei regolamenti vigenti, fermo restando che per le nuove prestazioni occorrerà richiedere il nuovo Isee secondo la normativa entrata in vigore dal 1° gennaio 2015;
2. di dare atto, in particolare, che per le prestazioni rivolte ad una platea generalizzata (esempio i servizi scolastici) le fasce - almeno per il primo anno di entrata in vigore del nuovo Isee - potranno restare invariate;
3. di dare atto, in regime di applicazione a doppio binario, di lasciare la possibilità a coloro cui scade l'Isee prima della fine dell'anno scolastico, di presentare i nuovi ISEE se questi risultano più convenienti, ovvero di accettare per i servizi scolastici richiesti a far data dal 1° gennaio 2015, motivati da trasferimento del nucleo a Biella, la possibilità di valutare l'Isee presentato in altro Comune per analogo servizio, all'inizio dell'anno scolastico, se risulta più conveniente per la famiglia;
4. di dare atto che per gli utenti dei servizi sociali, dove il nuovo Isee potrebbe limitare l'accesso ad una serie di servizi socio assistenziali, occorrerà avviare un percorso di ascolto e concertazione sia con i Consorzi Iris e Cissabo, che con le parti sociali, per arrivare a definire le nuove soglie di accesso ed eventuali criteri aggiuntivi coerenti a rendere efficace il nuovo strumento;
5. di dare atto che nelle more della definizione di linee guida utili a modificare il vigente Regolamento di accesso alle prestazioni socio assistenziali, i Servizi Sociali continueranno ad applicare il citato Regolamento e nelle situazioni valutate particolarmente problematiche e urgenti o a grave rischio di pregiudizio, potranno, in attesa della presentazione del nuovo Isee, ove non ancora disponibile, ricorrere alla valutazione dei redditi per l'accesso alle prestazioni;
6. di dare atto che con DD n. 1 del 22/1/2015 è stata sottoscritta una convenzione tra l'INPS e i Centri di assistenza fiscale per l'attività relativa alle certificazioni Isee 2015, che tra i vari adempimenti, prevede, a carico dei CAF, l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle dichiarazioni uniche sostitutive;
7. di dare mandato al Dirigente del Settore competente di favorire la formazione degli operatori del Comune di Biella che, di norma, forniscono il necessario supporto nella compilazione delle dichiarazioni uniche sostitutive, posto che attualmente l'assistenza al cittadino non può essere garantita.